

AMBITO N12

Comune capofila Pozzuoli

POZZUOLI



BACOLI



MONTE DI PROCIDA



Regolamento per l'Accesso alle Prestazioni ed ai Servizi Sociali

2020

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'Ambito N 12 (Pozzuoli, Bacoli e Monte Di Procida), tenuto conto delle norme costituzionali, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della vigente normativa regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. R. 11/07.

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito N 12 si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- b. il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- c. la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
- d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.
- f. l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- g. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- h. la valorizzazione e il rispetto tra le diverse culture.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari

- e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. In particolare: art.12¹;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. e 25², L. R. 11/07;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.128³;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Normativa ISEE, Pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87)
- Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11, "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328",
- Legge Regionale 28 luglio 2017, n.23 “legge annuale di semplificazione 2017 Casa di Vetro”
- Decreto legislativo 147/2017, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"

Art. 4 – Destinatari e criteri di accesso e priorità

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato i cittadini residenti nei tre Comuni dell'Ambito N12 e, nel rispetto degli accordi internazionali, anche i profughi, gli stranieri e gli apolidi con impedimenti temporanei o permanenti di natura sociale, fisica, psichica, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali.

Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali è il “bisogno”.

La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni, con particolare attenzione alle persone e alle famiglie con situazioni di bisogno più acuto, o in

condizioni di maggiore fragilità. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi ed in particolare:

- soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito;
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali, per inabilità di ordine fisico e psichico;
- soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in situazioni di abbandono, a rischio, in difficoltà;
- sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali (detenuti e post detenuti);
- nuclei familiari con minore/i riconosciuto da un solo genitore.

Per accedere agli interventi di sostegno economico i richiedenti devono essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito non superiore alla soglia di euro **5.000,00 ISEE**;

ART. 5 Accesso ai servizi e prestazioni

L'accesso alle prestazioni e servizi, si articola nelle seguenti fasi:

a - Accoglimento della domanda.

b - Lettura e valutazione del bisogno.

c- Definizione del progetto assistenziale personalizzato, condiviso e sottoscritto dal richiedente o chi per lui.

La domanda per l'accesso ai servizi può essere presentata, oltreché dalla persona interessata, anche dal legale rappresentante in caso di inabilitato, interdetto, o minore di età. Può essere presentata altresì da un familiare, o altra persona, previo consenso espresso, del soggetto destinatario.

Si prescinde dalla domanda in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, inerenti le disposizioni dell'autorità giudiziaria e per interventi urgenti e indifferibili.

Art. 6- Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Il donatario, ai sensi dell'art. 437 del codice civile, è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Art. 7 - Modalità della presentazione della domanda ed istruttoria

Per l'ammissione alle prestazioni ed ai servizi sociali, previsti dal presente regolamento, occorre indirizzare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di appartenenza. Ai fini dell'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica e l'individuazione della situazione economica equivalente.

L'istruttoria è esperita dal Servizio Sociale di competenza territoriale, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze nella piena aderenza del contesto socio-ambientale di appartenenza dei richiedenti l'intervento.

Entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda il responsabile del procedimento all'uopo individuato provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando tempestivamente e formalmente all'interessato l'esito del procedimento, provvedendo altresì a demandare al Responsabile della gestione del fondo FUA la liquidazione del beneficio e/o della misura di accompagnamento.

Art. 8 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale professionale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'ente locale.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui all'art. 10 L. 675/96 (legge privacy)

Art. 9 - Controlli

Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Ambito territoriale effettua:

- controllo puntuale (su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione);
- controllo a campione che interessa almeno il 10% delle prestazioni agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti dell'Amministrazione pubblica. A tal fine, ai sensi dell'art. 4 – commi 7 e 8 - del D.Lgs n. 109/98 e successive modifiche, l'Ambito Territoriale N12, anche attraverso i Comuni afferenti, possono effettuare controlli sul Sistema dell'INPS e in altri portali in disponibilità degli Enti.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Referente dell'Ambito, può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, l'Ambito territoriale N 12 procede immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dal DPR 445/2000, il Referente dell'Ambito, segnala il fatto all'Autorità giudiziaria.

Art. 10 - Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, indipendentemente dalla modifica formale del presente regolamento.

Art. 11 - Interventi e prestazioni

L'Ambito territoriale N 12, pertanto, eroga a favore delle persone che si trovano nelle situazioni di cui al precedente articolo:

a) Contributo Ordinario

Trattasi di contributo rivolto ai nuclei familiari e ad adulti che si trovino, a causa di eventi eccezionali, in condizioni economiche tali da necessitare di interventi urgenti e temporanei.

Il contributo è destinato al sostegno di una particolare situazione di bisogno che non permette di vivere in modo decoroso alla persona ed alla sua famiglia.

Tale intervento si inserisce in un più ampio percorso che tende a ridare al soggetto la possibilità di superare l'evento causa del disagio. Esso può essere erogato, compatibilmente con le risorse economiche dell'Ente, e può essere erogato in forma continuativa su proposta dell'Assistente Sociale, per un massimo di 12 mesi.

Destinatari dell'intervento:

- cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni straordinarie (sfratto, alimenti specifici per particolari tipi di patologie, ausili visivi, spese e quant'altro su apposita relazione del Servizio Sociale professionale, rientri nella straordinarietà dell'evento e che determini un grave pregiudizio per l'individuo).
- cittadini in situazioni di emergenza legate all'impossibilità di provvedere al minimo vitale.

- cittadini che abbiano scontato una pena detentiva non inferiore ad un anno e siano stati dimessi da non più di dodici mesi, il cui nucleo familiare si trovi in particolare disagio economico.
- Nuclei familiari con minori

Non hanno diritto al contributo economico i nuclei che beneficiano della misura Reddito di Cittadinanza e/o di qualsiasi altra misura di sostegno del reddito.

Al modello di richiesta, devono essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità;
- certificato ISEE in corso di validità, relativo ai redditi dell'anno di riferimento;
- certificato di invalidità e/o disabilità, se in possesso;
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste;
- dichiarazione ai sensi dell'art.433 del c.c. circa eventuali sostegni economici ricevuti dai familiari tenuti agli alimenti.

Le Assistenti Sociali provvederanno a valutare il bisogno attraverso una scheda con relativo punteggio secondo la seguente tabella a cui corrisponderà l'importo da erogare.

ISEE da 0 a 1000	Punti 10
ISEE da 1001 a 2000	Punti 9
ISEE da 2001 a 3000	Punti 8
ISEE da 3001 a 4000	Punti 7
ISEE da 4001 a 5000	Punti 6
Presenza di componente sottoposto a detenzione o misure cautelari	Punti 1
Assenza di lavoro	Punti 2
Immigrati da almeno tre anni con necessità di integrazione sociale	Punti 1
Presenza di patologie certificate come invalidanti (in attesa di riconoscimento pensionistico)	Punti 2
Assenza di indennità prevista dalla legge (quali assegni familiari ai nonni, assegno per nucleo familiare con tre figli a carico)	Punti 1
Mancanza di una propria autonomia abitativa o presenza di sfratto	Punti 1
Presenza di uno o più minori	Punti 1
Altro (Specificato dall'Assistente Sociale) ...	Punti 2

PUNTEGGIO	IMPORTO
10	250,00
11	300,00
12	350,00
13	400,00
14	450,00
15	500,00

16	550,00
17	600,00
18	650,00
19	700,00

Le Assistenti Sociali proporranno al funzionario preposto la modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione o continuativo sulla base del punteggio previsto dalla scheda di valutazione e dal fabbisogno rilevato del nucleo familiare

b) Contributo "Una Tantum" in forma diretta

Descrizione:

Trattasi di contributo su richiesta dei Servizi sociali, con istruttoria preventiva che ne definisca l'eccezionalità e la straordinarietà, contributo non ripetibile nell'anno con un importo massimo di Euro 1.500,00.

La richiesta deve essere motivata con documentazione probante.

c) Banco alimentare:

Descrizione:

Trattasi di erogazione mensile di generi alimentari vari, recuperati dalle eccedenze alimentari della produzione agricola e industriale, la cui raccolta è curata da un'associazione specifica, che provvede anche alla redistribuzione dei prodotti, in vari punti territoriali, alle persone più indigenti, che sono selezionate con apposita graduatoria.

Destinatari dell'intervento:

- i cittadini italiani o i nuclei familiari, residenti da almeno un anno nei Comuni dell'Ambito, senza reddito o con reddito al di sotto del minimo vitale (definito annualmente dall'ISTAT), che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o d'emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale;
- i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, i soggetti di cui agli artt.18 e 41 del D.Lgs n°246 del 25.7.98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nonché gli apolidi.

Al modello di richiesta, devono essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità;
- certificato ISEE in corso di validità, relativo ai redditi dell'anno di riferimento;
- certificato di invalidità e/o disabilità, se in possesso;

- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste;
- dichiarazione ai sensi dell'art.433 del c.c. circa eventuali sostegni economici ricevuti dai familiari tenuti agli alimenti.

Le Assistenti Sociali provvederanno a valutare il bisogno attraverso una scheda con relativo punteggio secondo la seguente tabella:

ISEE Pari a 0	Punti 10
ISEE fino a 5.000,00 Euro	Punti 8
Presenza di componente sottoposto a detenzione o misure cautelari	Punti 1
Assenza di lavoro	Punti 1
Immigrati da almeno tre anni con necessità di integrazione sociale	Punti 1
Presenza di patologie certificate come invalidanti	Punti 2
Assenza di indennità prevista dalla legge (quali assegni familiari ai nonni, assegno per nucleo familiare con tre figli a carico)	Punti 1
Mancanza di una propria autonomia abitativa o presenza di sfratto	Punti 1
Abitazione fatiscente	Punti 1
Assenza del beneficio del Reddito di Cittadinanza e/o di qualsiasi altra forma di sostegno al reddito.	Punti 1
Presenza di minori	Punti 1
Altro	Punti 1

Sarà ammesso al beneficio un solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare o di convivenza.

L'Amministrazione Comunale attiverà le procedure più idonee per garantire l'attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, dal D.lgs. N°109/98 e successive modificazioni, nel rispetto del D.lgs.196/2003.

In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza dal beneficio e la denuncia d'ufficio all'autorità giudiziaria.

La decadenza del beneficio sarà altresì disposta anche nel caso in cui il beneficiario non provveda al ritiro dei generi alimentari previsti per tre mensilità consecutive e senza alcun giustificato motivo rappresentato al Servizio Sociale Territoriale a seguito del monitoraggio effettuato con le Associazioni di Volontariato preposte alla distribuzione dei generi alimentari.

c) Card Acquisto

Descrizione:

Card mensile da spendere presso i supermercati ed esercizi commerciali del territorio per generi di prima necessità.

Destinatari dell'intervento:

- i cittadini italiani o i nuclei familiari, residenti da almeno un anno nei comuni dell'Ambito N12 che attivano la suddetta misura di intervento, senza reddito o con reddito al di sotto del minimo vitale (definito annualmente dall'ISTAT), che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o di emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale;
- i cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli Accordi Internazionali vigenti;
- gli stranieri, i soggetti di cui agli Art. 18 e 41 del Decreto Legislativo n° 246 del 25/07/1998 "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello Straniero", nonché gli apolidi.

Al modello di richiesta devono essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità;
- certificato ISEE in corso di validità;
- certificato di invalidità e/o disabilità in possesso;
- ogni altro documento che il richiedente ritenga utile a sostegno delle sue richieste.

Non saranno ammessi al beneficio i soggetti che avendo un ISEE pari a zero non producono la documentazione elencata nello schema di domanda per consentire il calcolo del reddito presunto;

sarà ammesso al beneficio un solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare o di convivenza.

Il Servizio Sociale, previo accertamento diretto, redigerà l'elenco dei beneficiari.

d) Interventi di sostegno al disagio abitativo per cause straordinarie.

L'intervento straordinario per l'emergenza abitativa è una misura attiva nell'Ambito N12 rispetto alla quale ogni Comune provvede autonomamente al suo espletamento anche per l'aspetto finanziario. Il servizio è previsto per nuclei familiari o singoli, domiciliati/residenti nei Comuni dell'Ambito N12, per i quali/e è stata disposta Ordinanza di Sgombero della propria abitazione a seguito di calamità naturali, emergenze metereologiche, eventi atmosferici, gravi condizioni di dissesto idrogeologico territoriale, bradisismo, etc.

L'Ordinanza di sgombero dovrà indicare i nominativi dei nuclei familiari occupanti le abitazioni e/o fabbricati al momento dell'evento calamitoso nonché la situazione di pericolo imminente e concreto per la loro incolumità.

Il servizio consiste nel provvedere al collocamento temporaneo, per un periodo non superiore a giorni 30, non prorogabile, in albergo o struttura adeguata disponibile all'accoglienza qualora il nucleo familiare non disponga di un'accoglienza parentale immediata.

Successivamente al suddetto periodo, nel caso di assenza di Ordinanza di Agibilità della propria residenza il servizio prevede l'erogazione di un contributo economico mensile per un periodo massimo di mesi 12. Lo stesso viene a cadere al momento dell'emissione dell'Ordinanza sopra citata. L'importo del contributo corrisponderà ad un massimo mensile rilevato dalla seguente tabella:

N° Occupanti Alloggio	Importo Mensile	Note
Da 1 a 2	Euro 350,00	
Da 3 a 4	Euro 450,00	
Da 5 a 6	Euro 550,00	
Da 7 in poi	Euro 650,00	

Questa misura è incompatibile con l'erogazione di contributo "una Tantum".

CAPO II

INSERIMENTO MINORI, ANZIANI E PERSONE DISABILI IN SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 12 - Minori

L'Ambito Territoriale N12 sostiene i minori, anche con disabilità, che si trovano in situazioni di disagio socio-ambientale attraverso interventi mirati erogati nei seguenti servizi: Polifunzionale, Tutoraggio Educativo, Sostegno alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

L'Ambito Territoriale N12 interviene, sia ai sensi dell'art. 403 del c.c. che su dispositivo da parte del Tribunale per i Minorenni, con allontanamento di minori dal nucleo familiare, mediante inserimento presso strutture residenziali o semi-residenziali, con spese a carico del fondo FUA.

Per i minori, oggetto dei suddetti interventi sono previste le seguenti misure:

- a) Allontanamento dal nucleo familiare e collocazione in apposite strutture residenziali.
- b) Progetto di sostegno alle competenze genitoriali e collocazione in strutture a regime semi-residenziale o scuole paritarie per recupero scolastico e prevenzione di inadempienza e/o rischio di devianza.
- c) Interventi di Affidamento intra-familiari ed extrafamiliari, che sono disciplinati dall'apposito regolamento dell'Ambito territoriale N12.

Le misure di interventi a favore dei minori innanzi descritte vengono proposte dai Servizi Sociali Professionali dei Comuni dell'Ambito, attraverso le assistenti sociali competenti territorialmente, che redigono appositi progetti ed elaborano l'articolazione degli interventi, provvedendo a relazionare periodicamente al Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare Territoriale, per le rispettive competenze.

Ai sensi della normativa vigente si chiede la compartecipazione economica alla spesa, ai fini dell'attuazione dell'intervento elaborato per tutti i seguenti servizi:

- Strutture semiresidenziali / semiconvittuali;
- Scuole paritarie;
- Tutoraggio Educativo
- Sostegno alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

La compartecipazione da parte del nucleo familiare del minore viene calcolata sul costo mensile del servizio secondo la seguente tabella:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall'Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%

Art. 13 – Adulti Fragili, Anziani e Disabili Lievi

a) Nel caso di persone **adulte con fragilità** e/o **anziane** parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di prestazioni non attuabili a domicilio, l'inserimento tiene conto delle finalità di cura e recupero degli stessi. L'inserimento è attuato prevalentemente presso le strutture socioeducative.

Per i suddetti soggetti che vivono in uno stato di abbandono o che, comunque, non siano autosufficienti e non abbiano parenti in grado di provvedere al loro accudimento, qualora l'anziano ne faccia richiesta, il Comune territorialmente competente contribuisce alle spese di degenza presso strutture sociali, solo nel caso in cui la persona non sia in grado di far fronte, con il proprio reddito, con il patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché con la contribuzione dei parenti obbligati per legge agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica.

Il Comune territorialmente competente provvede al pagamento dell'intera retta per i gli adulti con fragilità e/o gli anziani privi di reddito e/o con ISEE al di sotto di Euro 5.000,00.

In altri casi gli stessi dovranno provvedere a versare direttamente alla struttura:

- l'80 % della propria pensione o altro reddito trattenendo il 20% per le esigenze

- personali
- l'eventuale indennità di accompagnamento

In caso di reddito superiore alla soglia di povertà si applica la compartecipazione secondo la seguente tabella:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall'Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%

L'eventuale differenza sarà integrata con le risorse del FUA.

Il Servizio Sociale Professionale potrà accettare la richiesta d'ammissione a tale prestazione anche per persone di età inferiore agli anni sessantacinque, bisognevoli di tale prestazione per particolari condizioni di emarginazione ed incapacità.

b) Nel caso di **persone adulte con disabilità lievi** è previsto il Servizio semiresidenziale a ciclo diurno per i disabili lievi residenti nei Comuni dell'Ambito N.12 che ne fanno richiesta.

Il servizio è realizzato da un Centro sociale polifunzionale convenzionato con i comuni dell'Ambito N12 e prevede attività volte al coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie.

Attività previste

Il Centro Sociale Polifunzionale svolge le proprie attività per un minimo di quattro e fino a dieci ore giornaliere per un massimo di trenta utenti.

Il Centro pianifica le seguenti attività in base alle esigenze e agli interessi degli/le utenti:

- animazione e socializzazione (culturali, laboratoriali, ludico/ricreative, ginnastica dolce, mutuo aiuto);
- recupero delle autonomie;
- trasporto;
- somministrazione dei pasti;
- assistenza alle funzioni quotidiane.

Il Centro garantisce il supporto individuale per favorire il processo di integrazione della persona disabile e per superare gli impedimenti attraverso l'impegno costante, teso al raggiungimento del miglior grado di autonomia.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta deve essere inoltrata dal genitore, da un parente prossimo o da un tutore. La stessa è accolta dal responsabile comunale del servizio e inoltrata all'UVI (Unità di Valutazione Integrata) e ri-valutata dall'UVI con Scheda S.V.A.M.di., nelle sue diverse componenti. Se emergono profili di autonomia e di bassa necessità di cure sanitarie, la UVI attesta la necessità di inserimento in prestazioni socio-educative, nell'ambito della programmazione degli interventi socio-assistenziali.

Il Servizio è reso secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolamentano la spesa della retta.

Per le prestazioni erogate il Servizio riceve il corrispettivo, per ogni singolo disabile ospitato, stabilito dalle tabelle di cui alla DGRC n° 372 del 07/08/2015 che fissano la retta giornaliera da sostenere per i soli giorni di effettiva presenza. La retta, relativamente al numero di ore erogate, comprensiva di vitto, di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività e della compartecipazione alle spese da parte dell'utente è pari:

ad Euro 30,05 per n°4 ore giornaliere di erogazione del servizio;

ad Euro 47,73 per n°10 ore giornaliere di erogazione del servizio.

La compartecipazione dell'utente viene calcolata sul costo mensile del servizio e su attestazione dell'ISEE ordinario secondo la seguente tabella:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall'Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%

CAPO III.

OBBLIGHI PER LEGGE

Art. 14 - Intervento degli obbligati per legge

Nel caso in cui esistano, ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, obbligati per legge al mantenimento del richiedente, al fine dell'ottenimento della partecipazione alla spesa della prestazione da parte del Comune territorialmente competente, i medesimi sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva unica e/o l'attestazione ISEE di cui all'art.4, comma 4, del D.Lgs. n.109/98, così come

sostituito dall'art.4, comma 4, del D.Lgs. n.130/2000, ai fini dell'accertamento della facoltà economica per provvedere alla medesima prestazione senza l'intervento pubblico.

Qualora l'indicatore ISEE degli obbligati superi la soglia di accesso alla prestazione, tutti gli obbligati per legge saranno tenuti a provvedere alla compartecipazione del costo della prestazione come da tabella sotto riportata:

	Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione al costo sostenuto dall'Ente
Reddito ISEE	da € 5.001,00 a € 8.000,00	10%
	da € 8.001,00 a € 11.000,00	20%
	da € 11.001,00 a € 15.000,00	30%
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	50%
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	75%
	€ 25.001,00	100%

Art. 15 - Entrata in vigore e norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'ultima delibera consiliare di approvazione da parte dei Comuni componenti l'Ambito Territoriale N12

L'anno 2020 il giorno 9 del mese di dicembre, con Delibera del Coordinamento Istituzionale n° 13.1, presso la sede del Comune di Pozzuoli di via Quinto Fabio Massimo, è stato approvato il presente Regolamento.

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale